

Gennaio 2022

DPCM 21 gennaio 2022 - Obbligo di Green Pass

È stato pubblicato il **DPCM 21 gennaio 2022** che individua le attività commerciali e i servizi ai quali è possibile accedere senza obbligo di Green Pass.

Pertanto, **dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 marzo 2022**, sarà necessario il Green Pass “base” per accedere – oltre che ai servizi alla persona – anche a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari nonché attività commerciali, “fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”.

In attuazione di tale disposizione, il DPCM in oggetto stabilisce quindi che le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso, non è richiesto il possesso del Green Pass, sono le seguenti:

1. **esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del decreto;**
2. **esigenze di salute**, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e *hospice*;
3. **esigenze di sicurezza**, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti;
4. **esigenze di giustizia**, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Nell’allegato al DPCM sono riportate, inoltre, le seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali, dunque, non è richiesto il Green Pass:

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;

3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi; specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Il DPCM indica, quindi, solo le eccezioni: in generale, nelle “attività che si svolgono al chiuso” scatta l’obbligo del green pass.

Il controllo spetta al titolare e/o ai responsabili designati ma non è richiesta necessariamente la verifica all’ingresso. Di fatto il titolare può organizzare autonomamente le modalità dei controlli che possono essere svolti anche **a campione** successivamente all’ingresso della clientela nei locali.

Per maggiore chiarezza, inviamo l’allegato al DPCM riportante tutte le attività incluse ed escluse da tale obbligo.

Nel ringraziarVi per l’attenzione Vi informiamo che, come sempre, i nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti su quanto esposto nella presente.

Duraccio Consulenti Del Lavoro S.r.l. – S.t.p.